

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI

INFUSIONALI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELL'ASL DI

VITERBO, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI.

CIG.....

L'anno 20__ il giorno __, del mese di _____, i rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. "Codice Amministrazione

Digitale":

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO – Partita IVA

01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969

e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

e la **Ditta** con Sede Legale Via..... – () C.F. e

P.IVA (di seguito denominata per brevità "Ditta/Società

Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore"

"Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di (:), nella

persona del Sig./Dr. nat... a (:), il,

C.F., domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità

di, come risultante da, agli atti (**ALLEGATO N. 1** –

Copia Carta d'Identità), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Con Deliberazione DG n° del è stata indetta Procedura aperta

"ponte" telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., volta all'affidamento di Service Sistemi

Infusionali per la durata di mesi 36 (trentasei), con eventuale rinnovo di mesi

12 (dodici) e con clausola risolutiva in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip, per un importo triennale posto a base d'asta pari ad € 525.690,00 + IVA esclusa;

- Che con deliberazione DG n° del è stata aggiudicata alla ditta, della fornitura oggetto del presente contratto, per un periodo di mesi 36 (trentasei), per un importo complessivo triennale di €- Iva esclusa, (**ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta Economica n. del**);

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, la documentazione di gara e l'offerta tecnica, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la Ditta aggiudicataria sopra indicata, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. del, contratta con, e con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n. *******).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto, la fornitura in service di sistemi in fusionali da destinare alle strutture dell'ASL di Viterbo, come di seguito specificato:

a) la fornitura “chiavi in mano”, in regime di full service, di pompe di infusione volumetriche (ad 1 e 2 vie), pompe a siringa, pompe Vita, stazioni di impilaggio, anche ricondizionate, comprensiva dell'installazione, degli

allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario

per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature

fornite, consistente nella locazione operativa delle apparecchiature (in uso

gratuito + assistenza full rischi + apparecchi sostitutivi);

b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full rischi e

assistenza tecnica, comprensivi anche della fornitura di apparecchiature

sostitutive;

c) fornitura in acquisto dei materiali di consumo dedicati, di tipo

impiantabile e non impiantabile, necessario per il corretto e regolare

funzionamento.

La fornitura in service di sistemi in fusionali da destinare alle strutture

dell'ASL di Viterbo dovrà rispettare modalità/quantità e caratteristiche

minime riportate nel Capitolato e allegati tecnici e come dettagliato

specificatamente all' **ALLEGATO N° 2**.

Le forniture oggetto di affidamento dovranno essere eseguite presso le

UUOO della ASL di Viterbo indicate nel Capitolato tecnico.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare complessivo triennale relativo alla fornitura in oggetto è pari a

€: -: - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di

documentato aumento delle attività che necessitano dell'utilizzo dei materiali

di consumo dedicati di cui al presente appalto.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di

aggiudicazione, al quale dovrà essere analogamente commisurata la consegna

delle ulteriori apparecchiature in uso gratuito.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata delle forniture è pari a mesi 36 (trentasei), più eventuale rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi, **decorrenti dal collaudo con esito positivo di tutte le apparecchiature in uso gratuito oggetto di fornitura.**

Nel caso intervenga aggiudicazione di gara aggregata/regionale, Convenzione Consip nel corso della validità contrattuale è prevista condizione risolutiva senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare nel caso intervenga aggiudicazione di gara aggregata/regionale, Convenzione Consip durante l'espletamento della gara in oggetto.

In ogni caso la Stazione appaltante valuterà le attuali necessità tecnico quantitative rispetto alle intervenute aggiudicazioni sopra citate, al fine di determinare la risoluzione dei contratti sottoscritti o l'aggiudicazione della presente procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 12 (dodici).

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. riserva, in via del tutto eventuale e

opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare, per un periodo di mesi 6 (sei), l'Appalto alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

I requisiti minimi ed indispensabili oggetto della fornitura, sono dettagliatamente indicati nella Documentazione di gara, dovranno essere rispettati per l'intera durata contrattuale, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.

ART. 3 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Per l'intera durata dell'Appalto, il Fornitore dovrà garantire il perfetto e costante funzionamento delle Apparecchiature ed erogare un servizio di manutenzione full risk e di assistenza tecnica comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari.

Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere comprensivo di:

1) tutte le manutenzioni correttive a seguito di segnalazione di guasto rispettando le seguenti tempistiche:

a) massimo 8 ore lavorative per primo intervento dalla segnalazione guasto;

b) massimo 48 ore solari per la risoluzione guasto dalla segnalazione del guasto;

2) manutenzione preventiva ordinaria e interventi straordinari;

3) controlli funzionali; tali controlli risultano necessari al fine di garantire nel tempo il corretto funzionamento con un costante livello qualitativo;

4) sostituzione delle parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo.

**ART. 4 – LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E
INSTALLAZIONE**

Le apparecchiature oggetto del presente appalto dovranno essere consegnate nei reparti assegnatari ed installate chiavi in mano come di seguito si riporta:

- Il sistema deve prevedere sia i dispositivi medici per l'esecuzione della terapia infusione e i relativi accessori (pompe infusionali e materiale di consumo relativo), sia le soluzioni di monitoraggio della stessa, sia tutti gli applicativi necessari per la gestione e l'ottimizzazione del flusso di lavoro nei reparti utilizzatori.

La consegna e l'installazione chiavi in mano delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, debitamente concordata con la UOC Ingegneria Clinica Impiantistica Edile, salvo tempistiche inferiori indicate in offerta dall'Appaltatore medesimo.

In caso di ritardo troveranno applicazione le penali di seguito previste.

L'Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima. Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso. Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei del materiale di consumo in acquisto secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico. Le consegne dovranno

avvenire entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, le Aziende Sanitarie potranno applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art. 1454 C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'ASL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne

dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.

ART. 5 – COLLAUDO

Ai fini dell'attivazione, della messa in esercizio e della decorrenza contrattuale, l'Azienda, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna/installazione delle apparecchiature, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, l'Azienda procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dall'offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario, dalle vigenti norme CEI e di cui al D.Lgs. n. 37/2010, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dall'Azienda in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'Appaltatore. In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste dal Capitolato. La consegna, installazione e collaudo dovranno essere concordate con l'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica Edile. Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'Appaltatore ed esponenti

dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile ed all'U.O. destinataria delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile. Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito negativo, l'Appaltatore dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal Capitolato. Il collaudo potrà intendersi concluso solo al recepimento di tutta la fornitura e documentazione prevista, incluso percorso di formazione, ove previsto. Al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere la pratica al U.O.C. E-Procurement, utile ai fini della durata contrattuale, emissione ordinativi di fornitura del materiale di consumo e liquidazione fatture (previa verifica conformità DEC).

ART. 6 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale di cui alla garanzia offerta, l'Appaltatore dovesse porre in commercio aggiornamenti relativi all'hardware ed al software delle Apparecchiature offerte, migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di ottenerne l'implementazione o la

sostituzione, senza oneri e costi aggiuntivi. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate. L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia offerta, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

ART. 7 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo del materiale di consumo in acquisto e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 (tre) mesi, per accertare la rispondenza

dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO

Per la presente procedura, la ASL emetterà sul proprio sistema amministrativo/contabile aziendale gli ordinativi esclusivamente del materiale di consumo che verranno debitamente trasmessi alla ditta aggiudicataria.

Le fatture dovranno essere emesse solamente dopo l'emissione dei relativi ordinativi da parte dell'ASL/VT e dopo la regolare consegna del materiale sanitario in oggetto.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera);
- il numero dell'ordinativo.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione della fornitura che verrà comunicata al RUP.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, sui dispositivi dei singoli ordinativi, individuato con Deliberazione DG n° *****/2020, nella figura della Dott. *****.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti:
IBAN

ART. 10 – PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale. Con la sottoscrizione del contratto la Ditta Aggiudicataria dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.

ART. 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N° 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto. **(ALLEGATO N° 4 Copia Assicurazioni Responsabilità Civile)**. E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione. _

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le

modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii... Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii... Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con

	la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono	
	forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • frode nell'esecuzione del Contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda. 	
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda	

comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii... Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 15 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore

degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di

risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 17 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di **non voler/ voler sub-appaltare** parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ELEMENTI EVENTUALISUB APPALTO

. ART. 18 – PENALI

La ditta aggiudicataria è soggetta a penalità qualora ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto rispetto a quanto previsto dal Capitolato, come di seguito si riportano:

- 1 per mille del valore dell'appalto, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta

	se migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 per mille del valore dell'appalto per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 per mille del valore dell'appalto per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 per mille del valore dell'appalto per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • €150,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dal Capitolato e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Amministrazione Appaltante; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • €150,00 in misura fissa, in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, all'obbligo di Manutenzione Preventiva Programmata delle Apparecchiature; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 per mille del valore dell'appalto per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; 	

- 1 per mille del valore dell'appalto per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi;
- € 150,00 in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti complessivamente superiori a nr. 10 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità della garanzia, a danno delle Apparecchiature installate.
- In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sopra indicati (10 giorni e 24 ore), l'ASL Viterbo potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

ART. 19 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di*

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, imposta di bollo e spese di registrazione in caso d'uso.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL

di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL, la documentazione di gara e l'offerta tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale**

..... **Dott.ssa Daniela DONETTI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale**

..... **Dott.ssa Daniela DONETTI**

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".